

Domanda d'autorizzazione per giochi in denaro di piccola estensione

Domanda d'autorizzazione per la tenuta di:

Pesca di beneficenza

Ruota della fortuna

Altro gioco analogo
(specificare la tipologia di gioco in breve):

Dati dell'organizzatore

Ente organizzatore (associazione, società, gruppo, ecc.)	Sede e indirizzo
Cognome e nome del rappresentante	Indirizzo del rappresentante
Telefono privato / telefono ufficio	Indirizzo e-mail

Dati inerenti il gioco

Pesca di beneficenza

Numero biglietti totali da vendere	Biglietti vincenti (quantità minima 10%)	Da vendere a franchi ciascuno (massimo CHF 1.00)
------------------------------------	--	---

Ruota della fortuna

Numero ruote	Numeri vincenti per ruota (quantità minima 10%)	Da vendere a franchi al numero (massimo CHF 1.00)
--------------	--	--

Altro gioco analogo

Numero biglietti totali da vendere	Biglietti vincenti (quantità minima 10%)	Da vendere a franchi ciascuno (massimo CHF 1.00)
------------------------------------	--	---

Luogo, indirizzo e data dell'evento:	Valore complessivo dei premi (uguale o superiore al 50% del valore dei biglietti venduti) CHF
--------------------------------------	---

Allegati da inoltrare per il rilascio dell'autorizzazione:

- **Statuto dell'ente organizzatore o estratto del registro di commercio;**
- **Elenco dei premi** (specificando il singolo valore con fattura d'acquisto oppure dichiarazione del valore dal fornitore).

La vendita dei biglietti e/o l'organizzazione del gioco non potranno essere effettuate prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Servizio autorizzazioni, commercio e giochi.

Di seguito alcuni articoli di legge per l'organizzazione di giochi in denaro di piccola estensione:

Legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro (LALGD)

Piccole lotterie

b) condizioni

- Art. 11** L'autorizzazione è rilasciata, su istanza presentata in tempo utile e tramite modulo ufficiale, alle seguenti condizioni:
- a) sono autorizzate unicamente le piccole lotterie che adempiono le condizioni dell'art. 33 e 34 LGD e della relativa ordinanza;
 - b) il valore dei premi deve essere almeno uguale al 50% dell'importo dei biglietti emessi;
 - c) è vietato affidare tutta l'organizzazione a persone fisiche o giuridiche che stabiliscono esse stesse la somma spettante alla società organizzatrice;
 - d) se l'organizzazione o lo svolgimento di piccole lotterie è affidata a terzi, questi ultimi devono perseguire scopi d'utilità pubblica.

Imposizione del prodotto dei giochi

Art. 29 ¹Sul ricavo lordo dei giochi in denaro autorizzati in virtù di questa legge è prelevata una tassa del 10%.

²I giochi di piccola estensione che non superano un incasso di CHF 3'000.00 sono esentati dal pagamento della tassa sul ricavo lordo.

Regolamento della Legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro (RLALGD)

In generale

Art. 18 ¹Per gli altri giochi in denaro non possono essere messi in vendita biglietti o raccolte sottoscrizioni di valore superiore a un franco e la loro durata non può superare 30 giorni consecutivi.

²Su richiesta debitamente motivata il Servizio può concedere eccezioni a quanto previsto dal capoverso 1.

Ordinanza sui giochi in denaro (OGD)

Capitolo 4: Giochi di piccola estensione

Piccole lotterie

Art. 37 ³Il valore delle vincite ammonta almeno al 50 per cento della somma totale massima delle poste. Almeno un biglietto su dieci è vincente.

Il presente formulario, da riempire in modo completo, dev'essere inoltrato al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, casella postale 2170, 6501 Bellinzona o all'indirizzo e-mail servizio.autorizzazioni@polca.ti.ch, almeno 30 giorni prima della tenuta del gioco (esclusi sabato, domenica e festivi) allegando l'elenco dei premi.

Eventuali domande incomplete non verranno prese in considerazione e, di conseguenza, non verrà rilasciata alcuna autorizzazione.

Senza l'emissione della tassa, il costo dell'autorizzazione è di CHF 50.00.

Codice penale svizzero

Falsità in documenti, Art. 251:

Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Luogo e data	Firma o timbro dell'ente organizzatore	Firma del rappresentante
--------------	--	--------------------------